



## **TRIBUNALE DI PESARO**

*SEZIONE FALLIMENTARE*

### **DECRETO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Davide Storti	PRESIDENTE
Dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

letta la proposta della società;  
visto il parere sfavorevole del P.M.;

premessi che:

(-) la società APA GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE chiede l'apertura del procedimento concordatario con riferimento alla proposta e al piano depositati;

(-) trattasi, in particolare, di un concordato in continuità diretta della durata prevista di circa quattro anni (sino al dicembre 2026) con il quale, in sintesi, viene prospettato:

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il pagamento parziale (63,81%) del creditore ipotecario INTESA SAN PAOLO nella misura del valore verosimilmente ritraibile dal bene vincolato;
- il pagamento parziale (15,24%) dei creditori chirografari originari e degradati;

(-) le risorse da destinare ai creditori proverrebbero – in larga misura – dall'incasso di una serie di crediti eterogenei e dalla cessione di alcuni immobili;

rilevato che

(-) la proposta sottoposta all'attenzione dei creditori è impostata nei termini di un concordato in continuità diretta in ragione della struttura e dell'oggetto sociale della

compagine rivolta in particolare alla "gestione, acquisto, alienazione a qualsiasi titolo profittevole" tra gli altri "di partecipazioni in società commerciali";

(-) detta attività gestoria delle partecipazioni in altre società (vd. specchietto pag. 7 proposta) – che la ricorrente chiarisce di voler sostanzialmente proseguire – qualificherebbe il concordato in esame come "in continuità";

(-) la proposta, coerentemente, in effetti esclude dall'attivo disponibile per i creditori – in quanto reputato funzionale alla continuazione – le partecipazioni nelle società BLU ARENA SRL, IL POGGIO SRL, CATTOLICA COSTRUZIONI SRL;

(-) non assume rilievo, come noto, la maggiore o minore incidenza dei cespiti liquidati rispetto al valore delle partecipazioni, essendo – da tempo – ormai abbandonata ogni logica quantitativa di prevalenza (vd. cass. n. 734/20);

(-) la giurisprudenza ha anche chiarito che sussiste un concordato in continuità laddove vengano preservati dalla dispersione atomistica i valori aziendali.

In questo senso, quindi, un piano concordatario ben potrebbe presupporre la prosecuzione dell'attività di gestione della proprie partecipazioni ogniqualvolta risulti obiettivamente funzionale al rafforzamento delle prospettive di adempimento della proposta;

(-) pare, nel caso di specie, ricorrere un'ipotesi di questo genere;

(-) non sembra, perciò, censurabile la qualificazione suggerita;

(-) la natura di concordato in continuità implica, peraltro, l'inoperatività del limite di ammissibilità previsto dall'ultimo comma dell'art. 160 LF;

rilevato che:

(-) secondo consolidata giurisprudenza *"In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone*

*un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il "favor" per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale" (cass. n. 9061/17);*

(-) la domanda è accompagnata dai documenti e dalle attestazioni previste dagli artt. 160 LF, 161 LF e 186 bis LF;

(-) sul piano della fattibilità giuridica non si riscontrano particolari profili di criticità, non risultando manifeste incompatibilità del piano con norme inderogabili tali da precludere l'accesso alla procedura;

(-) sul piano della fattibilità economica, si è detto che il sindacato del Tribunale non può che essere limitato alla verifica dell'assenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e che, in caso di continuità diretta (come in questo caso), ciò si attua per il tramite – in particolare – della disamina del piano presentato e da giudicare, ex ante, come idoneo a supportare un'efficienza produttiva di reddito tale da generare i flussi necessari a garantire sia il reperimento di risorse indispensabili all'attività e sia il pagamento dei creditori concorsuali nei tempi e nella misura indicati;

(-) nel caso di specie, essendo l'attività della ricorrente meramente gestoria delle proprie partecipazioni in altre società non può essere richiesto un piano industriale "tradizionale" correlato cioè a processi produttivi di beni, essendo sufficiente l'illustrazione analitica e documentata dei ricavi attesi da detta opera di amministrazione delle partecipazioni in ragione delle specifiche attività – da illustrare – delle compagini partecipate;

(-) non si riscontrano, al riguardo, manifesti profili di incongruenza e/o anomalie nel piano visibili ictu oculi e tali da far arrestare sin da subito il ricorso senza sottoporlo al vaglio del ceto creditorio;

(-) l'attestazione di fattibilità, la quale si presenta sorretta da motivazioni sufficientemente complete, ha concluso che, pur nell'alea inevitabile che simili piani pluriennali scontano, *"la proposta ... appare attendibile e coerente"*;

(-) la proposta è, come detto, supportata dalla documentazione di legge, e in particolare dalla relazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano di cui all'art.

161 LF completa delle indicazioni previste dall'art. 186 bis co. 2 lett. b) LF, che appare congruamente motivata;

(-) alla luce di quanto sin qui esposto, è possibile pertanto dichiarare l'apertura del procedimento e sottoporre all'attenzione del ceto creditorio la proposta;

p.q.m.

Il Tribunale,

(-) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di cui alla proposta presentata dalla soc. APA GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE;

(-) delega alla procedura predetta il Giudice dr. Lorenzo Pini;

(-) nomina commissario giudiziale il dott. MAURIZIO UGOLINI con studio in Pesaro;

(-) ordina la convocazione dei creditori all'udienza del **27.02.2023** ore **11,30** che sarà tenuta nell'aula n. 2.13 piano secondo del Tribunale di Pesaro;

(-) dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30.11.2022 nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il suo indirizzo PEC (che dovrà entro 10 giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni con l'avvertimento che, in mancanza, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario;

(-) dispone che il commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. almeno 45 giorni prima dell'adunanza, contestualmente comunicandola agli indirizzi PEC comunicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposito spazio del sito internet del Tribunale;

fissa

il termine di giorni quindici per il deposito nella cancelleria di questo Tribunale, da parte dei ricorrenti, della somma del 20% degli oneri per un ammontare di euro 17.600,00 necessaria per le spese di procedura;

(-) ordina al ricorrente di consegnare al commissario, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

(-) ordina alla parte debitrice di mettere a disposizione immediatamente le scritture contabili affinché possano essere prodotte al G.D. ai fini dell'annotazione ex art. 170 L.F.;

(-) dispone che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e trascritto ai sensi dell'art. 88 co. 2 L.F.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pesaro, il 18.10.2022

Il Presidente